

(N. 1274)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 28 luglio 1950 (V. Stampato N. 1454)

presentato dal Ministro della Difesa
(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1950

Proroga, con modifiche, della efficacia della legge 6 novembre 1948, n. 1473, sulla utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio e del commissariato, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 6 novembre 1948, n. 1473, si applicano anche per il periodo dal 1° luglio 1949 fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e si intendono estese ai materiali del servizio sanitario.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.